

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI CHE COMPONGONO L'ASSEMBLEA DEL FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE, NONCHE' DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI PER LA COMPONENTE CHIAMATA A RAPPRESENTARE GLI ISCRITTI**

**Il presente regolamento, sottoscritto dalle Banca delle Marche S.p.A. e dalle OO.SS., regola e disciplina, unitamente allo Statuto, le procedure per l'elezione dei Delegati che compongono l'Assemblea del Fondo, nonché dei Consiglieri e dei Sindaci per la parte di competenza dell'Assemblea, nel numero e con le modalità stabilite dallo Statuto.**

**ELEZIONE DEI DELEGATI CHE COMPONGONO L'ASSEMBLEA DEL FONDO**

**Articolo 1 - Indizione delle elezioni**

Entro il mese di gennaio dell'anno in cui giunge a scadenza il mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione del Fondo avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti che andranno a far parte dell'Assemblea dei Delegati di cui all'articolo 15 dello Statuto, informando tutte le organizzazioni sindacali presenti in Banca delle Marche S.p.A..

A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa la data delle elezioni, che dovranno tenersi in sei giorni feriali consecutivi del mese di marzo successivo a quello in cui sono state indette le elezioni e ne dà immediata comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Aziendali e alla Banca delle Marche S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro suo componente la nomina dell'Ufficio Elettorale di cui al successivo Articolo 5 (Consigliere delegato).

Analoga comunicazione sarà pubblicata nel sito internet del Fondo: <http://fondopensioni.bancamarche.it>

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, il Collegio Sindacale, sentite le Organizzazioni Sindacali di cui sopra, procederà direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

**Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo**

Hanno diritto di voto e possono essere eletti Delegati solamente gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 5 dello Statuto che non abbiano perso i requisiti di partecipazione, con esclusione dei familiari fiscalmente a carico degli stessi.

Per la data di iscrizione, si fa riferimento alla data di indizione delle elezioni di cui all'Articolo 1.

**Articolo 3 - Liste elettorali**

Possono essere candidati gli iscritti in possesso del requisito previsto all'Articolo 2, i cui nominativi siano indicati in apposite liste presentate e sottoscritte da almeno 300 iscritti al Fondo. Ai fini del computo delle 300 firme, non verranno considerate valide quelle dei familiari fiscalmente a carico.

Ciascun iscritto al Fondo, avente diritto di voto alla data di indizione delle elezioni di cui all'Articolo 1, non può sottoscrivere più di una lista elettorale.

Le liste devono contenere i nominativi dei candidati proposti, il luogo e la data di nascita e dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun interessato.

Ogni nominativo candidato deve recare il numero progressivo di presentazione.

Ciascuna lista può contenere un numero massimo di 51 candidati.

Per quanto concerne i sottoscrittori, la firma dovrà affiancare l'indicazione del cognome e nome e del luogo e della data di nascita.

La presenza di uno stesso nominativo in più liste elettorali comporta l'annullamento della candidatura. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo Articolo 4 non sono candidabili.

Le liste così formate saranno presentate all'Ufficio Elettorale di cui al successivo Articolo 5) almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

I promotori delle liste potranno chiedere l'affissione delle stesse presso i datori di lavoro.

**Articolo 4 - Voto cartaceo o elettronico**

Le operazioni di voto potranno svolgersi utilizzando schede cartacee oppure ricorrendo al voto elettronico.

La decisione di utilizzare la prima o la seconda soluzione, anche in misura parziale rispetto al collettivo degli aventi diritto al voto, compete all'Ufficio Elettorale di cui all'Articolo 5.

Dovranno comunque essere garantite la riservatezza e la certezza dei risultati.

La scheda messa a disposizione elettronicamente dovrà riportare le stesse informazioni di quella cartacea.

Gli articoli che seguono riportano le modalità di votazione ed i termini da rispettare relativamente al voto cartaceo. Gli stessi termini dovranno comunque essere garantiti qualora la votazione avvenga ricorrendo a strumenti informatici, fatto salva la possibilità di anticipare l'inizio delle operazioni di scrutinio qualora sia stata utilizzata esclusivamente la procedura di voto elettronica. Gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari, qualora non sia possibile rispettare integralmente le previsioni di cui al presente Regolamento, saranno sempre di competenza dell'Ufficio Elettorale.

**Articolo 5 – Ufficio Elettorale**

- a) Le operazioni di voto sono organizzate e coordinate da un Ufficio Elettorale, composto da un massimo di 7 membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo o dal Presidente o dal Consigliere delegato. Dell'Ufficio deve far parte un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente Regolamento, le quali devono indicare il

loro rappresentante, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista dall'Articolo 1, primo comma.

L'Ufficio Elettorale è costituito, per la prima volta, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consigliere delegato, presso la sede del Fondo, situata in Jesi (AN) in Via Ghislieri n. 6.

b) L'Ufficio Elettorale:

- decide se le operazioni di voto si svolgeranno utilizzando schede di voto cartacee oppure attraverso il ricorso a strumenti informatici, oppure in forma mista, nei termini di cui all'Articolo 4 che precede;
- predispone quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto, garantendone la segretezza;
- riceve le liste dei candidati alla elezione redigendone apposito verbale;
- verifica che il numero di candidati di ciascuna lista non superi il limite di cui all'articolo 3 e che, complessivamente tra tutte le liste, siano state presentate almeno 51 candidature;
- predispone le schede per le votazioni provvedendo alla loro numerazione e sottoscrizione e curandone la trasmissione ad ogni avente diritto al voto, avvalendosi, ove possibile, del servizio di posta interna delle aziende datori di lavoro;
- riceve le schede votate;
- procede allo spoglio ed allo scrutinio delle stesse;
- redige il verbale delle operazioni di voto e comunica i risultati delle votazioni agli iscritti al Fondo, al Consiglio di Amministrazione, alla Banca Marche S.p.A. ed ai candidati eletti.

Nella prima riunione l'Ufficio Elettorale elegge il Presidente individuandolo tra i propri componenti.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi ai soggetti di cui sopra.

#### **Articolo 6 - Schede elettorali**

La votazione avviene a mezzo scheda comprendente tutte le liste presentate.

Il voto sarà espresso tracciando un segno a croce o simile da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Gli elettori potranno esprimere due preferenze nell'ambito della lista prescelta; la preferenza si esprimerà tracciando un segno a croce o simile a fianco del nominativo prestampato del candidato.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso in cui non sia stata contrassegnata la lista ma sia stata espressa almeno una preferenza nell'ambito della lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- \* non è quella predisposta dalla Commissione;
- \* presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- \* riporta contrassegni su più liste;
- \* non reca alcun segno (scheda bianca).

#### **Articolo 7 - Modalità di votazione**

La votazione avviene per posta.

I lavoratori, dopo aver proceduto al voto secondo le istruzioni di cui al precedente Articolo 6, provvederanno a ritornare all'ufficio Elettorale la scheda votata.

L'ufficio Elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei Delegati tutte le schede pervenute entro il terzo giorno lavorativo dalla fine delle operazioni di voto.

#### **Articolo 8 – Validità delle elezioni**

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento Elettorale, saranno valide a prescindere dal numero degli aventi diritto che hanno partecipato al voto.

#### **Articolo 9 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati**

L'Ufficio Elettorale, a partire dal quarto giorno lavorativo dalla fine delle operazioni di voto, si riunirà per scrutinare le schede pervenute e, quindi, provvedere all'attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente, determinerà i Delegati spettanti ad ogni lista presentata, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste verrà diviso per il numero dei componenti da eleggere, stabilendo così il quoziente elettorale;
- 2) saranno eletti tanti componenti per ciascuna lista quanti se ne otterranno dividendo i voti ricevuti da ciascuna lista per il quoziente elettorale;
- 3) i componenti non assegnati verranno attribuiti alle liste che hanno ottenuto il numero dei resti più prossimo al quoziente; a parità di resti viene eletto il candidato con maggiori preferenze;
- 4) all'interno delle liste verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il più alto numero di preferenze; a parità di preferenze il candidato con più anzianità di iscrizione al Fondo, anche qualora le preferenze espresse riguardino un numero di candidati inferiore al numero dei Delegati spettanti alla lista.

La proclamazione dei risultati dovrà essere conclusa non oltre il 12° giorno lavorativo dall'inizio delle operazioni di voto. Entro tale termine l'Ufficio Elettorale dovrà darne apposita comunicazione agli iscritti al Fondo, al Consiglio di Amministrazione, alla Banca Marche S.p.A. ed ai candidati eletti.

#### **Articolo 10 – Conservazione dei documenti**

L'Ufficio Elettorale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere alla neo eletta Assemblea dei Delegati entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 10 giorni successivi da parte della stessa, sentito l'Ufficio Elettorale riconvocato a tale scopo.

## **ELEZIONE DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI CHIAMATI A RAPPRESENTARE GLI ISCRITTI**

### **Articolo 11 - Indizione delle elezioni**

Considerato che, a norma di Statuto, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale scadono nello stesso momento, con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, il Presidente del Consiglio in scadenza convocherà, entro il mese di aprile, sia l'Assemblea Ordinaria dei Delegati uscenti, per l'approvazione del Bilancio, sia quella ordinaria dei Delegati neo-eletti, con all'ordine del giorno l'elezione dei componenti del Consiglio e del Collegio.

Fermo restando il termine massimo del 30 aprile, la data e l'ora di convocazione della nuova Assemblea dovrà essere successiva a quella dei Delegati uscenti, affinché questi portino a compimento il loro mandato.

### **Articolo 12 - Elettorato attivo e passivo**

Hanno diritto di voto tutti i Delegati e possono essere eletti:

- per il Consiglio di Amministrazione, sia gli iscritti al Fondo, inclusi i Delegati, sia soggetti esterni al Fondo ed alla Banca;
- per il Collegio Sindacale, sia gli iscritti al Fondo, a condizione che non rivestano nessun altro incarico sociale, sia soggetti esterni al Fondo ed alla Banca.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La verifica verrà comunque effettuata in sede di insediamento del nuovo organo amministrativo.

### **Articolo 13 - Candidature**

Ogni candidatura deve essere presentata alla Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 14 da almeno cinque Delegati, inclusi coloro che non fossero eventualmente presenti all'Assemblea, e deve riguardare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 12.

Il documento con il quale viene proposta la candidatura deve contenere il nominativo del candidato, il luogo e la data di nascita, il ruolo a cui lo stesso si candida e dovrà essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato.

Per quanto concerne i sottoscrittori, la firma dovrà affiancare l'indicazione del cognome e nome e del luogo e della data di nascita.

E' consentita la presentazione di più candidati, fermo restando il numero minimo di almeno cinque Delegati presentatori.

Il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei soggetti da eleggere.

I componenti la Commissione Elettorale di cui al successivo Articolo 14 non sono candidabili.

### **Articolo 14 – Commissione Elettorale**

Le operazioni di voto sono organizzate e coordinate da una Commissione Elettorale, di massimo cinque membri, nominata dall'Assemblea dei Delegati almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I compiti della Commissione Elettorale sono quelli di seguito elencati:

- predisporre quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto, garantendone la segretezza;
- stabilire i tempi delle operazioni di voto;
- ricevere le candidature alla elezione redigendone apposito verbale;
- predisporre le schede per le votazioni provvedendo alla loro sottoscrizione e curandone la consegna ai votanti;
- ricevere le schede votate;
- procedere allo spoglio ed allo scrutinio delle stesse;
- redigere il verbale delle operazioni di voto ed a comunicare i risultati delle votazioni al Presidente dell'Assemblea.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi al Presidente dell'Assemblea.

### **Articolo 15 - Schede elettorali**

La votazione avviene a mezzo scheda comprendente tutte le candidature presentate.

Il voto sarà espresso tracciando un segno a croce o simile da apporre a fianco del nominativo o dei nominativi prescelti. Ogni elettore potrà esprimere, al massimo, due preferenze.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- \* non è quella predisposta dalla Commissione;
- \* presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;

- \* riporta contrassegni su più di due candidati;
- \* non reca alcun segno (scheda bianca).

#### **Articolo 16 - Modalità di votazione**

I Delegati, dopo aver proceduto al voto secondo le istruzioni di cui al precedente punto 15), provvederanno a ritornare alla Commissione Elettorale la scheda votata.

#### **Articolo 17 – Validità delle elezioni**

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento Elettorale, saranno valide a condizione che i Delegati che hanno partecipato al voto, anche per delega, siano almeno 26.

#### **Articolo 18 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati**

La Commissione Elettorale, scaduto il tempo per l'esercizio del voto, si riunirà per scrutinare le schede pervenute e, quindi, provvedere all'attribuzione a ciascun candidato dei voti ricevuti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il più alto numero di preferenze; a parità di preferenze il candidato più anziano. Qualora il numero dei candidati che risulteranno eletti fosse inferiore a quello dei soggetti da eleggere, verranno considerati eletti anche coloro che non avessero ottenuto preferenze a partire dal più anziano e, ovviamente, sino al raggiungimento del numero di eletti richiesto.

L'attività della Commissione Elettorale deve comunque essere portata a termine nella stessa giornata, in tempo ragionevole per la chiusura dell'Assemblea.

#### **Articolo 19 – Conservazione dei documenti**

L'Ufficio Elettorale trasmette al Presidente del Fondo, nei termini di cui all'Articolo che precede, il verbale e tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale, che dovrà procedere con la proclamazione dei risultati.

Eventuali ricorsi dovranno giungere al Consiglio di Amministrazione entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti ed essere definiti entro i 5 giorni successivi da parte del Consiglio medesimo sentita la Commissione Elettorale, riconvocato a tale scopo.

Jesi, 24 gennaio 2014

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.  
IN AMMINISTRAZIONE STRAORD.

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC-CGIL

UILCA-UIL